

Allegato 2 – Contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di managed print services

CIG: A01AC33D45

Il giorno ... del mese di ... dell'anno 2023 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità "FST", o anche "Committente")

E

... , con sede legale in ... , Via, codice fiscale ... e partita IVA n. ... , in persona del, il signor ... , nato a ... , il ... , domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche soltanto, per brevità, "... " o "Aggiudicatario" o "Esecutore")

congiuntamente denominate nel prosieguo "Parti"

PREMESSO CHE

in data si è conclusa con la Determina di attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (nostro numero di protocollo/S), la procedura avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) - per l'affidamento del presente Contratto di appalto in favore della,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTE I

SOGGETTI E PARTI DEL CONTRATTO

Art. 1 - Parti contraenti

Le parti contraenti del Contratto sono la Committente e l'Esecutore.

In forza del presente Contratto e con le modalità in esso descritte, l'Esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente.

La Committente è Fondazione Sistema Toscana, che agirà per il tramite del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del personale ad esso ausiliario, nel rispetto del proprio ordinamento interno.

Art. 2 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni

Fondazione Sistema Toscana è domiciliata presso la sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:

- telefono _____ - e-mail _____ - PEC fondazionesistematoscana@pec.it

L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in _____ , con i seguenti recapiti:

- telefono _____ e-mail _____ PEC _____ .

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto.

Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC.

Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente

Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice è assunto da Alessandro Gianninii, Responsabile dell'Area IT di FST (recapito e-mail: a.gianninii@fst.it); (recapito e-mail:@fst.it) in qualità di Direttore operativo fornisce supporto al RUP nella gestione

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione del Contratto di appalto è il RUP ai sensi dell'art. 114 del Codice.

La Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza l'Esecutore - per iscritto e con adeguato preavviso - di ogni eventuale variazione circa il nominativo della persona investita dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e/o dei recapiti di quest'ultimo.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha il compito di:

- i. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore;
- ii. a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, redigere il *Certificato di regolare esecuzione*;
- iii. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito delle verifiche di cui al punto i;
- iv. contestare, in forma scritta (cfr. *infra Art.19*), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore.

Art. 5 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore

Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore nomina, con la qualifica di Responsabile del Contratto nei rapporti con la Committente, il proprio dipendente/procuratore/direttore tecnico, signor _____, e lo delega e autorizza ad agire in nome e per conto dell'Esecutore medesimo. Precisamente lo delega e autorizza a:

- i. garantire tutto il supporto necessario, nel luogo e ambiente indicato dalla Fondazione, per l'effettuazione della verifica di conformità;
- ii. in seguito all'esito positivo della verifica di conformità, controfirmare per accettazione il *Certificato di regolare esecuzione* al termine del servizio prodotto e trasmesso dal Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente;
- iii. trasmettere ogni tipo di comunicazione alla Committente;

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al Responsabile del Contratto:

dati anagrafici _____
recapito telefonico _____ mobile _____
e-mail _____ PEC _____

Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'appaltatore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore. Fondazione Sistema Toscana ha altresì il diritto di far allontanare dalle proprie Sedi il personale dell'Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'Esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.

Art. 6 – Subappalto e cessione del contratto

Si applicano tutte le previsioni e i limiti di cui all'art. 119 del Codice.

L'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del _____, la seguente prestazione_____. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice.

La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

È vietata la cessione totale o parziale dell'AQ.

PARTE II

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 7 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

La sottoscrizione del contratto di appalto implica per l'Esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati e nell'offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- i. specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
- ii. modalità e tempi di intervento;
- iii. previsioni adempimenti obblighi e oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 8 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente contratto in linea con quanto previsto.

L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata del contratto, a dare esatto adempimento dello stesso ai prezzi offerti in gara, salve contrarie indicazioni scritte di Fondazione Sistema Toscana.

La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme e immutate tra le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla Committente.

Art. 9 - Obblighi preliminari e continuativi

L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

Nel caso in cui sia disposto l'avvio dell'esecuzione in urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, pur nelle more della sottoscrizione del Contratto, troveranno applicazione - nei rapporti tra la Committente e l'Esecutore - tutte le clausole contenute nella presente scrittura.

Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori

A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Art. 11 - Obblighi contrattuali dell'Esecutore

L'Esecutore non potrà apportare modifiche al contratto.

FST si riserva la facoltà di richiedere la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente contratto. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.

FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di seguito descritte fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, si riserva di imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Esecutore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

PARTE III

CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Art. 12 – Durata del Contratto, opzioni e rinnovi

L'esecuzione del Contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà inizio dalla data della sigla del Contratto o dalla data di avvio del servizio nel caso di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs. 36/2023 per le successive 5 annualità.

Opzioni

Opzione di proroga del contratto

La Stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 4 annualità ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 46.400,00 oltre IVA.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice

La Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- mutamento delle sedi di Firenze della Committente presso le quali devono essere forniti gli apparati di stampa e il materiale consumabile;
- aggiunta di nuove sedi della Committente, fuori dal territorio del Comune di Firenze (per esempio: le sedi delle Manifatture Digitali del Cinema), presso le quali devono essere forniti gli apparati di stampa e il materiale consumabile;
- interventi di manutenzione straordinaria (supra Paragrafo 2.4.2).

Tali modifiche non potranno comportare un aumento del prezzo superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del d.lgs.36/2023, il valore massimo stimato del Contratto è pari ad € 145.000,00 oltre IVA e € 1.650,00 oltre IVA di oneri di sicurezza.

Art. 13 - Finalità e contenuto del Contratto di appalto

Il presente Contratto detta le condizioni alle quali l'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per il servizio di managed print services (nel prosieguo, anche soltanto "MPS").

L'Esecutore è tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente Contratto, anche:

- i. nella lex specialis di gara e nei documenti ad essa allegati, che l'Aggiudicatario ha integralmente e incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
- ii. nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
- iii. nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 14 - Tipo di Contratto

L'appalto pubblico di servizi, come definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) Allegato I.1 del Codice, e avente ad oggetto il servizio di MPS, rinviene la propria disciplina in ogni clausola del presente Contratto e nelle norme di legge in tali atti richiamate o ad essi comunque pertinenti. In via residuale si applica la disciplina contenuta nel Libro VI, Titolo III, Capo VII 'Dell'Appalto', artt. 1655 e ss. del codice civile.

Art. 15 - Condizioni generali di esecuzione del contratto di appalto

Nell'esecuzione del Contratto:

- i. l'Esecutore dovrà eseguire le prestazioni previste nei documenti di gara, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite e in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente;
- ii. il corrispettivo massimo del presente Contratto costituisce unicamente l'impegno alla spesa che la Committente potrà sostenere.

Art. 16 - Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni

La completa esecuzione dell'appalto nei termini indicati nel presente contratto, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'Esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura, spese e rischio.

L'Esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, per i servizi oggetto del presente contratto, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla Committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti e autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'Esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la Committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 119 del Codice.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

PARTE IV
SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 17 - Prestazioni oggetto del Contratto

L'Esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della Committente come da disposizioni che seguono, tutte e ciascuna le prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti/modi/termini di cui al presente contratto.

I servizi oggetto del contratto sono descritti nei Capitoli 2 e seguenti dell'Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale.

PARTE V
CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

Art. 18 - Corrispettivo e fatturazione

Il corrispettivo riconosciuto all'Aggiudicatario per il presente contratto è pari a € _____ (_____/____) oltre IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.650,00 oltre IVA.

Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto con l'eccezione del compenso dovuto per gli interventi di manutenzione straordinaria (cfr. Capitolo 2.4.2 dell'Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale).

Il corrispettivo per la fornitura dei consumabili è determinato secondo la formula *Level Pay* che è funzionale a computare l'importo del corrispettivo in misura direttamente proporzionale al numero di consumabili utilizzati per produrre il volume di stampe effettivamente realizzato. Partendo dai volumi stimati, annualmente il conteggio del consumabile previsto sarà conguagliato in eccedenza e in rimanenza, andando a modificare il canone annuo successivo.

Il prezzo di ogni singolo consumabile utilizzato per il calcolo dei conguagli periodici dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto.

Si rimanda al **Dettaglio economico**, Allegato A del presente Contratto.

Gli importi sopra riportato sono con IVA al 22%.

In merito alla **fatturazione** si fa presente che:

- **FST** è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto, le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il **codice univoco M5UXCR1** e per mail la "copia cortesia" in formato .pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** al RUP _____ (____@fst.it), e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
- FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment;
- Si prevede la fatturazione a cadenza _____ per quota parte dell'importo contrattuale.
- nel campo descrizione delle fatture dovrà essere inserito il dettaglio del servizio erogato, insieme alla seguente dicitura:
Servizio di managed print services
CIG: A01AC33D45
Codice commessa: _____
- Le fatture saranno saldate a 30 gg. d.f.f.m. previa verifica della regolarità contributiva da parte di **FST** presso gli enti competenti.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente a seguito dell'aggiudicazione]

PARTE VI
GARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI

Art. 19 – Penali

FST contesterà all’Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto in caso di:

1. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel Capitolato tecnico prestazionale, nel presente Contratto nell’ordine che ne sia disceso;
2. ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell’ordine;
3. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidatario, nel corso dell’esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l’affidamento di quest’ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.

L’Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora l’Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:

1. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel Capitolato tecnico prestazionale o nel presente contratto, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento rilevato dal DEC;
2. in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell’ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, nel corso dell’esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l’affidamento di quest’ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto dell’ordine (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.

Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei fatti episodici in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto.

Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.

In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 108 comma 9 del d.Lgs. 50/2016, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario.

Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Esecutore, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, l’Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento.

In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell’esecuzione.

L’applicazione delle penali non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all’esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell’applicazione di penali, anche nel caso in cui l’Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente a seguito dell’aggiudicazione]

PARTE VII
NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 20 – Recesso unilaterale

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l'art. 123 del Codice.

È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente contratto di appalto.

Art. 21 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 53 del Codice, l'Esecutore per la sottoscrizione del Contratto ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 dello stesso Codice.

Art. 22 – Riservatezza

Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione del contratto, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.

Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:

- a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
- b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari al procedimento di formazione della rispettiva volontà, le Parti si obbligano a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

- conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia in possesso esclusivamente per le finalità di cui alla presente scrittura;
- non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna delle Informazioni Riservate;
- restituire alla Parte cui si riferiscono, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- distruggere, su semplice richiesta della Parte cui si riferiscono, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto avranno una durata corrispondente alla durata del presente Contratto e proseguiranno fino a due (due) anni dopo della sua cessazione, per qualsivoglia motivo.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Aggiudicatario

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a

pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina _____ *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Aggiudicatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Aggiudicatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Aggiudicatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.

Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Aggiudicatario /sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.

Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:

- restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Aggiudicatario che:

- 1) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- 2) l'Aggiudicatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 25 - Sicurezza e obblighi dell'Aggiudicatario

Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali delle linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopra citata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 27 - Clausola Risolutiva

Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente AQ con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 28 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente Contratto con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC è il seguente: **A01AC33D45**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 29 – Oneri tributari e spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo.

L'IVA è a carico di FST.

Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa

alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 30 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.